COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 18/11/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11.04.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.05.2017, parte ricorrente, in qualità di erede del marito originario stipulante, deceduto in data 14.09.2017, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, degli interessi, delle commissioni, provvigioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva, al netto degli importi già rimborsati, di € 5.217,97, nonché gli interessi legali dal giorno dell'estinzione del finanziamento ed € 250,00 a titolo di rimborso spese di assistenza legale.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli

intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione;
- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

Pertanto chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato dal marito della ricorrente, deceduto in data 14/09/2017, come da certificato di morte in atti, di cui ella si dichiara erede, senza però produrre documentazione che attesti la suddetta qualità.
La posizione più recentemente condivisa dai Collegi si orienta nel senso di distinguere il profilo della legittimazione attiva da quello della titolarità effettiva del diritto che, riguardando la fondatezza nel merito della domanda, deve essere dimostrata dal ricorrente.
Tuttavia il Collegio, chiamato a valutare tale profilo, può considerare rilevanti ai fini probatori anche elementi ulteriori, attinenti al contegno dell'intermediario resistente, quali in particolare la circostanza che quest'ultimo non abbia sollevato eccezioni in merito alla legittimazione attiva del ricorrente, ovvero abbia svolto difese nel merito, come tali da ritenersi incompatibili con la negazione della titolarità del diritto.
Nel caso di specie l'intermediario non ha eccepito alcunchè ed anzi ha inviato il riscontro al reclamo in copia conoscenza "agli eredi" del de cuius, difendendosi nel merito. Pertanto il Collegio ritiene che la qualità di erede della ricorrente sia incontestata tra le parti e dimostrata dal comportamento dell'intermediario.
In atti risulta che la procura a negoziare ogni vicenda inerente al contratto di finanziamento in oggetto è stata rilasciata al rappresentante volontario, oltre che dalla ricorrente, anche da altri tre soggetti (sono in atti le procure e i documenti identificativi), presumibilmente figli del de cuius, i quali non risultano cointestatari del ricorso. Sulla base di tale elemento il Collegio, in punto di confini della legittimazione attiva della ricorrente, richiama il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento nella sua decisione n. 27252/2018, secondo cui "il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente".
Nel merito il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

L'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, in vigore dal 25 luglio 2021, ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1, lett. c).
Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
Con decisione n. 21676/2021 il Collegio di coordinamento ha stabilito che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".
Fatte queste premesse, il Collegio considera quanto segue.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, il Collegio riscontra che il contratto è stato stipulato in data 11/04/2013, sicché in base a quanto premesso risultano retrocedibili i soli costi recurring.
In primo luogo, con riferimento alla voce di costo relativa agli interessi corrispettivi, il Collegio rileva che il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) ne prevede la restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con applicazione del criterio proporzionale lineare.
Dal conteggio estintivo le commissioni di gestione, di incontroversa natura recurring, risultano correttamente rimborsate in applicazione del criterio pro rata temporis; nulla è pertanto ulteriormente dovuto in relazione a tale voce di costo.
Hanno natura up front, a prescindere dalla qualità soggettiva dell'intermediario intervenuto (nella specie, un agente in attività finanziaria), le provvigioni riconosciute all'intermediario del credito, in quanto legate ad attività limitate alla fase di perfezionamento del contratto; così come anche le commissioni sub a) hanno natura up front, perché riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto. Nessun rimborso è dovuto per tali voci di costo.
Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio ritiene – in conformità al consolidato orientamento dell'Arbitro – che sia applicabile il criterio contrattuale delle CGA, versate in atti dall'intermediario, alle quali il contratto fa espresso rinvio e che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto.
L'intermediario allega evidenza del rimborso del premio assicurativo rischio vita corrisposto al ricorrente dalla Compagnia Assicurativa per l'importo di € 870,32.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già corrisposti di cui è evidenza in atti:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72						
Oneri sostenuti									
interessi corrispettivi				recurring pro rata temporis	7.379,16	4.427,50		2.872,28	1.555,22
commissione lett. A				up front	705,00				0,00
commissione lett. B				recurring pro rata temporis	705,00	423,00		423,24	-0,24
provvigione lett. C				up front	3.600,00				0,00
oneri ass. premio vita				criterio c.g.a.	1.800,00			sì	già rimborsati
			Totale						1.555
						Interessi legali		sì	

Non merita accoglimento la domanda di ristoro delle spese legali, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.555,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS